

Rossella Sabia

# **Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi**

Esperienze comparate e scenari di riforma



## Introduzione

# GIUSTIFICAZIONE E COORDINATE TELEOLOGICHE DELL'INDAGINE

Si sono moltiplicati, negli ultimi anni, gli studi sulla *compliance penale* e sull'impatto che lo strumento dei modelli organizzativi può avere nelle dinamiche della responsabilità da reato degli enti<sup>1</sup>.

Il tema, pur sovente osservato da angoli visuali differenti e sulla base delle sensibilità e specificità nazionali, si è imposto nel dibattito scientifico su scala globale: quella penalistica è oramai una prospettiva centrale e, potrebbe dirsi, indefettibile allorché ci si approcci al più vasto orizzonte della *corporate compliance*.

In recenti indagini di taglio interdisciplinare<sup>2</sup>, ricerche sulla misurazione del fenomeno<sup>3</sup>, *handbook* tematici<sup>4</sup>, il ruolo riconosciuto alla *criminal compliance* è quello di una autonoma area di studio, rispetto alla quale è possibile individuare, oggi, un linguaggio comune e caratteri di fondo condivisi. Che si parli di concetti che alludono a valori – *business ethics, corporate integrity* – o a vere e proprie procedure<sup>5</sup> – *risk assessment/management*, e, naturalmente, *compliance program* –, essi hanno progressivamente trovato collocazione nei

---

<sup>1</sup> V., a titolo di esempio, D. CASTRONUOVO, G. DE SIMONE, E. GINEVRA, A. LIONZO, D. NEGRI, G. VARRASO (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2019; J.L. GÓMEZ COLOMER, C. M. MADRID BOQUÍN (a cura di), *Tratado sobre compliance penal. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y modelos de organización y gestión*, Valencia, 2019; T. ROTSCHE (a cura di), *Criminal Compliance: Status quo und Status futurus*, Baden-Baden, 2021.

<sup>2</sup> S. MANACORDA, F. CENTONZE (a cura di), *Corporate Compliance on a Global Scale. Legitimacy and Effectiveness*, Cham, 2022.

<sup>3</sup> M. RORIE, B. VAN ROOIJ (a cura di), *Measuring Compliance. Assessing Corporate Crime and Misconduct Prevention*, Cambridge, 2022.

<sup>4</sup> B. VAN ROOIJ, D.D. SOKOL (a cura di), *The Cambridge Handbook of Compliance*, Cambridge, 2021.

<sup>5</sup> Per la distinzione, v. U. SIEBER, *Programas de compliance en el derecho penal de la empresa. Una nueva concepción para controlar la criminalidad económica*, in L. ARROYO ZAPATERO, A. NIETO MARTÍN (diretto da), *El derecho penal económico en la era compliance*, Valencia, 2013, 66.

sistemi giuridici nazionali. Il diritto penale ha rappresentato in tal senso, per alcuni versi sorprendentemente, una delle sedi più recettive, e, in ultima analisi, «un volano decisivo per l'affermazione nelle entità collettive della cultura della prevenzione mediante un'adeguata organizzazione»<sup>6</sup>.

A ben vedere, se tale evoluzione viene situata nel contesto più ampio dell'affermazione di quella che è stata definita, con espressione efficace, *stateless criminal law* – volendosi indicare l'emersione di uno *ius puniendi* policentrico, composto di differenti *framework* regolatori basati sulla cooperazione di attori statali e privati<sup>7</sup> – si delineano con maggior chiarezza i fattori che hanno contribuito al successo di tale modello di *enforcement*.

La *compliance* penale, secondo una tesi suggestiva, concreterebbe una forma di 'autonormazione normata' (*regulated self-regulation*)<sup>8</sup> nell'ambito della quale la strategia statale, in ottica di efficientamento in vista del raggiungimento degli obiettivi di prevenzione della criminalità d'impresa, fa spazio a uno scenario di collaborazione con i destinatari dei precetti: in questa logica, nella cornice di prescrizioni pubblicistiche rivolte agli enti privati, le misure a carattere preventivo da questi adottate interagiscono con i corpi di disciplina – quando non vi confluiscono – della *corporate criminal liability*.

La filosofia sottostante è, tutto sommato, semplice: i soggetti più vicini alle fonti di rischio – incluso quello penale – sono coloro che meglio possono valutarlo e gestirlo e, per indurre un simile atteggiamento proattivo, i legislatori fanno leva su meccanismi che, da una parte, prevedono sanzioni severe e dissuasive e, dall'altra, promettono 'premi' agli enti che scelgono di conformarsi alla richiesta di cooperazione. Su queste premesse è fondato il celebre approccio *carrot and stick* coniato negli Stati Uniti che, come si sa, tanta fortuna ha avuto a livello internazionale.

Ebbene, nel quadro di questa *partnership* pubblico-privato, i profili più delicati attengono agli *equilibri* tra attività preventiva e risposta repressiva. Come si diceva, lo Stato associa a sé i soggetti collettivi nella lotta al *corporate crime*, dietro promessa di un trattamento sanzionatorio più mite o, talora, a determinate condizioni – si pensi all'esperienza dei *settlement* anglosassoni – finanche rinuncia a perseguire l'ente: nell'individuazione di un punto di bilanciamento, si contrappongono le ragioni pubbliche – legate a precise scelte di politica criminale volte a proteggere la collettività dalle gravi conseguenze della

---

<sup>6</sup> Così V. MONGILLO, *Presente e futuro della compliance penale. Riflessioni a margine di Stefano Manacorda e Francesco Centonze (a cura di)*, *Corporate Compliance on a Global Scale. Legitimacy and Effectiveness*, 2022, in *Sist. pen.*, 11 gennaio 2022, 2.

<sup>7</sup> A. NIETO MARTÍN, *Global Criminal Law. Postnational Criminal Justice in the Twenty-First Century*, Cham, 2022, 2 s.

<sup>8</sup> M. ENGELHART, *The Nature and Basic Problems of Compliance Regimes*, Freiburg im Breisgau, 2018, specie 32 ss.

criminalità economica – e quelle delle realtà imprenditoriali, chiamate a ricoprire l'inedito ruolo di «corporate cops»<sup>9</sup>, con il rischio di ritrovarsi esposte a indagini penali all'esito dell'eventuale scoperta di illeciti in occasione di «internal investigations».

Si può così comprendere come la *criminal compliance*, gettando un 'ponte' tra prevenzione e repressione<sup>10</sup>, sia stata considerata chiave di volta e soluzione di compromesso: a fronte delle difficoltà di ricorrere alle categorie tradizionali, particolarmente in tema di imputazione soggettiva, nei regimi di responsabilità da reato degli enti il modello organizzativo è divenuto il parametro in relazione al quale verificare il coinvolgimento dell'ente nel fatto reato e valutare, se del caso e a seconda dell'opzione prescelta, la meritevolezza di una sanzione meno afflittiva, o persino l'eventualità della completa dissociazione dall'autore individuale.

L'ascesa del *compliance program* si giustifica, inoltre, in ragione della *versatilità* che lo connota: esso è assunto a fattore che incide sulla misura della responsabilità e della punizione del soggetto collettivo poiché consente di attribuire un peso a componenti inerenti e autenticamente riferibili all'ente – di qui origina, in fondo, il concetto di difetto o colpa di organizzazione – superando le differenze tra i sistemi normativi. Che l'approccio si focalizzi, come avvenuto nell'area anglosassone, sulla risoluzione di questioni pratiche (l'inefficacia dei meccanismi ascrivibili tradizionali, per la difficoltà, nella *identification theory*, di provare che il reato sia stato commesso da alti apicali, o, nella *vicarious liability*, di ricondurre talora a un singolo soggetto gli elementi costitutivi della fattispecie); o che, come nei Paesi di *civil law*, siano tendenzialmente prevalenti preoccupazioni dogmatiche (di compatibilità con i principi della materia penale – *in primis*, colpevolezza e rieducazione dell'ente); le misure di *compliance* rappresentano un mezzo polivalente, che si presta, in modo tutto sommato 'neutro', a essere impiegato trasversalmente, adattandosi, cioè, agli scopi da perseguire.

Una volta che le interconnessioni tra modelli organizzativi e regimi di *corporate criminal liability* siano così esplicitate, diviene evidente come le *performance* dei primi siano determinanti per la funzionalità dei secondi. Dunque, dal momento che dalla capacità di prestazione dei *compliance program* dipende, in maniera significativa, l'efficacia delle strategie nazionali di contrasto alla criminalità d'impresa, diviene essenziale indagare le variabili che impattano sulla valutazione di idoneità/efficacia di tali misure.

---

<sup>9</sup>J. ARLEN, *Corporate Criminal Enforcement in the United States: Using Negotiated Settlements to Turn Potential Corporate Criminals into Corporate Cops*, in C. BERIA DI ARGENTINE (a cura di), *Criminalità d'impresa e giustizia negoziata: esperienze a confronto*, Milano, 2017, 91 ss.

<sup>10</sup>In questo senso M. ENGELHART, *The Nature and Basic Problems of Compliance Regimes*, cit., 33.

In breve, la ragionevolezza di fare assegnamento sulla *compliance* per la prevenzione del *corporate crime* è largamente condizionata dall'assetto dei relativi meccanismi di *validazione*.

Arriviamo, così, alla decisione di dedicare il lavoro all'analisi di tale centrale aspetto afferente alla *dinamica dei compliance program*, decisione che rinviene giustificazione, da un lato, nella constatazione del *diffuso impiego dell'espressione* 'validazione' in rapporto ai modelli di organizzazione nel quadro comparatistico e, dall'altro lato – nonostante la rilevata centralità della *compliance* –, nell'assenza di ricerche focalizzate sulla *individuazione e sistematizzazione degli elementi ricorrenti* che contrassegnano i suddetti processi di validazione in una pluralità di ordinamenti.

Attesta il rilievo di uno studio sul tema altresì la prospettiva domestica, stante la tormentata sorte toccata, nella disciplina del d.lgs. n. 231/2001, all'accertamento dell'idoneità del modello organizzativo adottato *ex ante*, e, correlativamente, la (eccessiva?) fortuna del *compliance program* postumo: ciò che ha messo in luce uno 'sbilanciamento' delle forme di validazione lungo direttrici che, ci sembra, appaiono alquanto distanti da quelle tracciate dal legislatore del 2001 – ponendo la questione di fissare alcune più chiare coordinate per *riequilibrare* la valenza riconosciuta dal decreto alle attività di prevenzione e quelle a carattere reattivo.

Approfondendo ulteriormente, quanto al profilo 'linguistico', a differenza di quanto si potrebbe di primo acchito ritenere, la parola 'validazione' nel contesto che ci occupa assume una dimensione polisensa<sup>11</sup>, in grado di catturare una molteplicità di 'forme di attestazione' della validità dei *compliance program*. Se infatti, come meglio vedremo in seguito, nel dibattito italiano sulla responsabilità *ex crimine* degli enti collettivi la 'validazione dei modelli organizzativi' si appunta, con maggior frequenza, sulla verifica in sede giudiziale della loro *idoneità* a prevenire reati, in altri Paesi, ad esempio, la validazione parrebbe essere riferita alle verifiche effettuate internamente dal *management*, nella 'messa in opera' dei *compliance program*.

Le sfumature semantiche si legano poi alle differenti funzioni che il modello organizzativo può rivestire in un certo sistema, facendo risaltare una pluralità di *paradigmi di validazione*: se l'accertamento rimane pur sempre parametrato sull'attitudine del *compliance program* a prevenire reati in seno all'organizzazione, cambia però la morfologia e il significato della validazione, in base alle numerose variabili che – a partire dalle finalità cui si mira tramite l'introduzione di regimi di *corporate criminal liability* – nei vari Paesi vengono in considerazione. Per esemplificare, anche ove l'adozione del mo-

---

<sup>11</sup> Impiegano tale aggettivo in rapporto alla colpa di organizzazione C.E. PALIERO, C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2006, 3, 167.

dello organizzativo possa esplicare solo effetti di mitigazione delle conseguenze sanzionatorie – come accade nell'esperienza statunitense, secondo le note modulazioni delle *Federal Sentencing Guidelines for Organizations* –, oppure rilevare quale requisito per la negoziazione, con la parte pubblica, di un *agreement* – istituito oggi 'importato' anche in Europa –, si tratterà comunque di vagliare i relativi presupposti di validazione.

Di qui, l'esigenza preliminare di catturare la poliedricità della nozione muovendo da una definizione stipulativa, che fungerà da guida nel corso della nostra analisi: parlando di *validazione dei modelli organizzativi*, intenderemo fare riferimento alle *forme di attestazione della capacità dei compliance program di conseguire gli obiettivi che, in un dato sistema giuridico – per espresa previsione normativa o per altri fattori (quali la prassi o l'interpretazione giurisprudenziale) – essi possono astrattamente raggiungere*.

Rispetto, poi, alla rilevata esigenza di contribuire a una migliore comprensione delle categorie di validazione delle misure di *criminal compliance*, il percorso che, sulla base della predetta definizione, ci condurrà alla elaborazione di una proposta di tassonomia si articolerà, necessariamente, sul duplice piano nazionale e comparato, per consentire di astrarre i caratteri di fondo e le costanti dei relativi processi – il momento in cui la validazione interviene, gli attori coinvolti, gli *standard* rilevanti, etc. –, valorizzando altresì le interferenze con le specificità dei singoli ordinamenti giuridici considerati.

La scelta del metodo comparatistico per indagare il fenomeno in oggetto si impone non solo in quanto, come pure diremo, gettare lo sguardo verso le opzioni normative di altri Paesi è oramai un tratto qualificante – se non indefettibile – della materia della responsabilità da reato degli enti, ma anche perché, nel caso di specie, appare un passaggio indispensabile per poter 'isolare' gli elementi caratterizzanti i diversi, possibili paradigmi di validazione.

A guidare la selezione dei sistemi di *corporate criminal liability* che esamineremo, pertanto, sarà il proposito di delineare un *framework* teorico per interpretare e valutare le componenti che vengono in rilievo e che possono incidere sul modo cui i *compliance program* sono (o non sono) validati. Confrontando regimi, in linea di principio, tra loro assai distanti – di *civil* e *common law*, in Europa e oltreoceano – si cercherà di identificare talune indicazioni replicabili e potenzialmente generalizzabili, oltre i confini dei Paesi oggetto di studio.

Pare utile aggiungere che il lavoro offrirà copertura anche alle tappe di una evoluzione, se si vuole, 'storica' dell'affermazione della *compliance* penale. Si muoverà, invero, dai problemi e dalle insufficienze manifestatisi negli ordinamenti che, per primi, hanno adottato sistemi di responsabilità penale degli enti – ci si riferisce soprattutto a quelli anglosassoni –, i quali, come si sa, non riconoscono, formalmente, spazi per una possibile dissociazione tra autore del

reato e *corporation*; si passerà, poi, a osservare lo sviluppo dei modelli di responsabilità dell'ente, specie nelle esperienze di *civil law*, a partire dall'Italia e dalla Spagna, in direzione di schemi di ascrizione che si basano su carenze interne all'organizzazione e che attribuiscono rilievo alle misure di carattere preventivo; si darà conto dell'espansione, più di recente, della *corporate criminal liability* in numerosi Stati dell'America centro-meridionale, evidenziando in tale contesto la preferenza per soluzioni normative che inglobino al proprio interno i *compliance program*.

Così delineato lo sfondo e il perimetro dell'indagine, è ora possibile tratteggiarne, per punti, le linee di sviluppo essenziali.

In particolare, nel *primo capitolo* ci occuperemo di vagliare, nei vari ordinamenti esteri considerati – inclusi quelli che accolgono regimi di responsabilità dell'ente di tipo derivativo, come Stati Uniti, Francia e Regno Unito – l'ipotesi di una comune sensibilità per i profili di *autonoma riferibilità* del reato all'ente e della progressiva emersione del difetto di organizzazione quale punto di incidenza di forme di soggettivizzazione del rimprovero.

Passando in rassegna i diversi corpi normativi e le prassi giurisprudenziali consolidate in materia, si mostrerà come le divergenze tra i modelli di imputazione si siano, nel tempo, ridotte, essendo oggi consueto rinvenire, nei principali sistemi, regole di attribuzione legate alla mancata adozione di misure di prevenzione e, quindi, al *deficit* di organizzazione.

Ciò soprattutto perché, come si illustrerà, i Paesi di più antica tradizione in materia di *corporate criminal liability* hanno di fatto introdotto dei 'correttivi', vuoi in via legislativa – si pensi al c.d. *failure to prevent model* britannico, tipizzato per la prima volta nel *Bribery Act 2010* – vuoi in via ermeneutica – esemplare, al riguardo, la giurisprudenza francese in rapporto ai requisiti di ascrizione della responsabilità delle *personne morale*; così ponendosi, almeno in certa misura, 'in scia' con le legislazioni più recenti che, in Europa come in Latinoamerica, hanno invece preferito optare, come anticipato, per meccanismi di imputazione fondati su forme di colpevolezza del soggetto collettivo.

Nel *secondo capitolo* si guarderà al posizionamento e agli elementi di originalità della legislazione italiana sulla responsabilità da reato degli enti nel quadro della comparazione, anzitutto con riferimento alla concettualizzazione della colpa di organizzazione e alla centralità dei modelli organizzativi. D'altronde, il sistema italiano rappresenta, nella prospettiva dell'indagine, un 'caso studio' ideale: se è acquisito che proprio i connotati strutturali da ultimo menzionati abbiano reso il d.lgs. n. 231/2001 un referente per molti altri ordinamenti, è altrettanto noto come proprio nel nostro Paese la validazione dei *compliance program* abbia rappresentato uno dei principali profili critici della disciplina.

Come vedremo, la scarsa propensione al riconoscimento dell'idoneità dei modelli in sede giudiziale – al netto del recente cambio di passo segnato dalla

Cassazione con la pronuncia che ha posto fine alla vicenda *Impregilo* – ha depotenziato la leva della prevenzione attuata in via anticipata, rendendo più ‘conveniente’ per gli enti collettivi ricorrere, come si diceva, alle condotte riparatorie *ex post*. Una tendenza, questa, che – sebbene sorta anche per problemi oggettivi, a cominciare dalla esiguità di indicazioni positive che possano guidare l’accertamento delle corti – ha mutato profondamente il volto della richiamata *partnership* pubblico-privato nel ‘contesto 231’ e, per troppo tempo, ha relegato in posizione marginale la legittima aspirazione degli enti al ‘premio massimo’ discendente dall’adozione *ante delictum* di misure di *compliance*.

Esaminando alcune delle soluzioni emerse a livello domestico per individuare più efficaci paradigmi di validazione dei modelli organizzativi – dall’esempio settoriale della materia della salute e sicurezza sul lavoro, sino alla proposta, rimasta sulla carta, di prevedere la possibilità della certificazione –, e discutendo della introduzione di una ‘messa alla prova’ per l’ente, anche in risposta alle ‘carenze’ della validazione in punto di idoneità, spiegheremo come il ‘regime 231’ sia, su questo terreno, ancora in cerca di un approdo realmente soddisfacente.

Il *terzo capitolo* ci condurrà nuovamente fuori dai confini nazionali, per ritornare a osservare l’atteggiarsi della *criminal compliance* nei Paesi già considerati. Daremo conto, in specie, della riconosciuta importanza a livello globale della virtuosa organizzazione interna, inquadrando i diversi schemi di rilevanza dei *compliance program* – quale mero fattore di attenuazione della responsabilità, causa di esclusione della responsabilità, elemento di eventuali accordi negoziati; schemi, peraltro, frequentemente compresenti all’interno di un singolo sistema di *corporate criminal liability*.

Attraverso una analisi comparata ad ampio spettro, renderemo quindi manifesto quel *carattere multiforme della validazione* cui, in premessa e nella nostra definizione stipulativa, abbiamo fatto riferimento: se le misure di *compliance* costituiscono una componente che non è azzardato definire, allo stato, *immancabile* in qualsiasi strategia di contrasto al *corporate crime*, assai diversificate sono le modalità secondo cui si addivene all’attestazione della capacità dei modelli organizzativi di conseguire, in un dato ordinamento, gli obiettivi che è previsto essi possano raggiungere.

Avremo così posto le basi per cimentarci, nel *quarto capitolo*, con la possibile classificazione dei paradigmi di validazione dei modelli organizzativi cui sopra abbiamo accennato. Nell’ultima parte del lavoro, mettendo a sistema quanto esaminato negli *step* precedenti dell’indagine, presenteremo la nostra proposta di revisione della disciplina italiana, articolata in specifiche indicazioni di *policy* orientate a tracciare, in prospettiva, l’*identikit* delle forme di validazione dei modelli organizzativi nel d.lgs. n. 231/2001.



## Capitolo I

# IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO ALL'ENTE E DIFETTO DI ORGANIZZAZIONE. UNA INDAGINE COMPARATA

**Sommario:** Sezione Prima: *Il contesto europeo*. – 1. I modelli di *corporate attribution* nell'esperienza inglese. Il ruolo della *vicarious liability* nel sistema attuale. – 1.1. La connessione qualificata tra vertici e *corporation* nella *identification theory*. – 1.2. Somma delle colpevolezze individuali quale antidoto alle insufficienze dell'immedesimazione organica. La teoria della *aggregation*. – 1.3. Il *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007* e l'affermazione di una «*corporate fault*». – 2. I criteri di ascrizione della *responsabilité pénale* alla *personne morale* nel sistema francese *par ricochet*. – 2.1. Verso il *modèle organisationnel*? La teoria della *faute diffuse* e la previsione di una responsabilità autonoma dell'ente nei casi di *causalité indirecte*. – 3. L'esperienza spagnola: dal tipo *vicarial* al meccanismo ascrittivo della *culpabilidad de la empresa*. – Sezione Seconda: *L'esperienza d'oltreoceano*. – 4. Gli albori della *corporate criminal liability* negli Stati Uniti. – 4.1. I criteri di attribuzione della responsabilità penale all'ente. L'approccio *respondeat superior*. – 4.2. La tesi della *collective knowledge*. – 4.3. Il paradigma alternativo delineato dal *Model Penal Code*. – 5. L'espansione globale della responsabilità da reato degli enti. Una panoramica del contesto latinoamericano. – 5.1. I modelli di responsabilità della *persona jurídica* negli ordinamenti cileno e peruviano. – 6. Uno sguardo di sintesi sulla rilevanza del difetto di organizzazione in chiave comparata.

Sezione Prima

## IL CONTESTO EUROPEO

### 1. I modelli di *corporate attribution* nell'esperienza inglese. Il ruolo della *vicarious liability* nel sistema attuale

È osservazione quasi oramai tralatizia quella secondo cui la moderna concezione della *corporate criminal liability* abbia avuto origine negli ordinamenti anglosassoni. Le ragioni 'genetiche', poste a fondamento di tali sviluppi sono, del pari, note, e risiedono essenzialmente nelle specificità dei contesti in cui i meccanismi di imputazione della responsabilità all'ente sono, in princi-

pio, aggallati: da un lato, la diffusione della forma societaria, l'espansione del commercio su più vasta scala, il rapido incedere dell'industrializzazione; dall'altro, la tradizione di *common law*, votata alla interpretazione delle questioni giuridiche in ottica pragmaticamente orientata.

A ben vedere, tuttavia, nei sistemi afferenti a tale area non si rinvencono altrettante similitudini nelle tappe successive del relativo percorso di evoluzione. È sufficiente prendere in considerazione le *attribution rule* nelle esperienze 'pioniere' dell'approccio alla responsabilità penale degli enti – Regno Unito e Stati Uniti si contendono il primato –, o in quelle che ne hanno seguito le orme – come Australia e Canada –, perché possa rilevarsi un dato: le principali teorie, pur costruite su impalcature concettuali comuni, hanno attecchito e si sono manifestate in modo abbastanza diversificato nelle giurisdizioni richiamate. Basti qui ricordare che la responsabilità vicariale condensata nell'espressione *respondeat superior* è tuttora il criterio di ascrizione principale nel sistema statunitense; mentre l'Australia ha, nel codice penale, recepito anche la teoria della *company culture*<sup>1</sup>; e, passando all'esperienza britannica, osserviamo invece come il riferimento sia convenzionalmente rappresentato dal rapporto di immedesimazione organica (*identification principle*).

È dunque bene procedere per gradi e restringere il campo, in questa prima parte dell'indagine, al paradigma di *corporate criminal liability* antesignano in Europa, soffermando l'attenzione sugli schemi di attribuzione elaborati in Inghilterra<sup>2</sup>: una realtà normativa di estremo interesse e vivacità, allo stato con-

---

<sup>1</sup> La soluzione australiana, pur muovendo, in principio, dalle medesime elaborazioni di tradizione giuridica inglese, presenta elementi di grande originalità. In particolare, il *Criminal Code Act 1995, Section 12(3)* ha positivizzato una forma di colpevolezza di organizzazione fondata sulla nozione di *corporate culture*, che rappresenta una delle massime espressioni delle teorie 'olistiche'. Per un quadro, v. J. HILL, R. HARMER, *Criminal Liability of Corporations – Australia*, in H. DE DOELDER, K. TIEDEMANN (a cura di), *La criminalisation du comportement collectif – Criminal Liability of Corporations*, L'Aja, 1996, 71 ss.; J. CLOUGH, C. MULHERN, *The Prosecution of Corporations*, Melbourne, 2002; M. MUÑOZ DE MORALES, *Corporate Responsibility and Compliance Programs in Australia*, in S. MANACORDA, F. CENTONZE, G. FORTI (a cura di), *Preventing Corporate Corruption. The Anti-bribery Compliance Model*, Cham, 2014, 417 ss. Tra i lavori della dottrina australiana non può mancare di segnalare l'indagine di B. FISSE, J. BRAITHWAITE, *Corporations, Crime and Accountability*, Cambridge, 1993, in cui il tema è affrontato attraverso un'articolata analisi dei meccanismi di *governance* societaria. Nel panorama italiano v. C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002, 163 ss.; R. LOTTINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese*, Milano, 2005, 157 ss.; G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in C.F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO (diretto da), *Trattato di diritto penale, Parte generale*, vol. IV, Milano, 2008, 77 ss.; G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, Pisa, 2012, 397.

<sup>2</sup> In generale, sul sistema inglese di *corporate criminal liability* v. i lavori monografici di L.H. LEIGH, *The Criminal Liability of Corporations in English Law*, Londra, 1969; C.K. WELLS, *Corporations and Criminal Responsibility*, 2<sup>a</sup> ed., Oxford, 2001; A. PINTO, Q. EVANS,

trassegnata dalla compresenza di una pluralità di modelli, tra loro strutturalmente differenti, in base al tipo di reato commesso<sup>3</sup>.

Muovendo in una prospettiva cronologica e, per così dire, di crescente 'raffinatezza' delle strutture imputative, il primo meccanismo elaborato per il soggetto collettivo è quello di tipo vicariale<sup>4</sup>. Delineatasi nella sua fisionomia attuale intorno alla metà dell'Ottocento e, dunque, coeva dell'omologa – ma decisamente più diffusa – forma di responsabilità sviluppatasi in Nord America<sup>5</sup>, la *vicarious liability* rappresenta, nel Regno Unito, una ipotesi di portata contenuta, cedendo, sul piano applicativo, al già menzionato costruito dell'identificazione.

L'origine della dottrina è assai risalente e affonda le radici nel principio di *common law* secondo cui il datore di lavoro o titolare di una impresa (*master* o *principal*) deve ritenersi responsabile (*absolutely liable*) per tutti gli illeciti

---

*Corporate Criminal Liability*, 4<sup>a</sup> ed., Londra, 2021; nella manualistica, v. J. HORDER, *Ashworth's Principles of Criminal Law*, 9<sup>a</sup> ed., Oxford, 2019; tra gli articoli e contributi in volume, v. *ex multis* C. HARDING, *Criminal Liability of Corporations – United Kingdom*, in H. DE DOELDER, K. TIEDEMANN (a cura di), *La criminalisation du comportement collectif*, cit., 369 ss.; J.R. SPENCER, *The English System*, in M. DELMAS-MARTY, J.R. SPENCER (a cura di), *European Criminal Procedures*, Cambridge, 2002, 142 ss.; C.K. WELLS, *Corporate Criminal Liability in England and Wales*, in F.C. PALAZZO (a cura di), *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Padova, 2003, 109 ss.; EAD., *Corporate Criminal Liability in England and Wales: Past, Present, and Future*, in M. PIETH, R. IVORY, *Corporate Criminal Liability: Emergence, Convergence, and Risk*, Dordrecht, 2011, 91 ss.; EAD., *Corporate Criminal Liability: A Ten Year Review*, in *Crim. L. R.*, 2014, 849 ss.; EAD., *Economic Crime in the UK: Corporate and Individual Liability*, in K. LIGETI, S. TOSZA (a cura di), *White Collar Crime. A Comparative Perspective*, Oxford, 2018, 253 ss.; J. GOBERT, *Corporate Criminal Liability – What is it? How Does it Work in the UK?*, in A. FIORELLA, A.M. STILE (a cura di), *Corporate Criminal Liability and Compliance Programs. First Colloquium*, Napoli, 2012, 207 ss. Nel panorama italiano, v. C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 145 ss.; S. VINCIGUERRA, *Diritto penale inglese comparato: i principi*, 2<sup>a</sup> ed., Padova, 2002; R. LOTTINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese*, cit., *passim*; G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 71 ss.; F. GANDINI, *La responsabilità delle persone giuridiche nel Regno Unito*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2008, 3, 137 ss.; M.T. TRAPASSO, *Corporate Criminal Liability in the United Kingdom: General Outlines*, in A. FIORELLA (a cura di), *Corporate Criminal Liability and Compliance Programs*, vol. I, *Liability 'Ex Crimine' of Legal Entities in Member States*, Napoli, 2012, 243 ss.; A. FIORELLA, N. SELVAGGI, *Dall'«utile» al «giusto». Il futuro dell'illecito dell'ente da reato nello «spazio globale»*, Torino, 139 ss.; V. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Torino, 2018, specie 84 ss.; G. DE SIMONE, *Profili di diritto comparato*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, *Diritto sostanziale*, Torino, 2020, 6 ss.

<sup>3</sup> C.K. WELLS, *Economic Crime in the UK*, cit., 257.

<sup>4</sup> Sul tema v. A. CADOPPI, C.M. PRICOLO, voce *Vicarious Liability nel diritto anglo-americano*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XV, Torino, 1999, 187 ss.

<sup>5</sup> Nel Regno Unito la *vicarious liability* non costituisce una *doctrine* di applicazione generale in ambito penale, a differenza di quanto accade negli Stati Uniti: cfr. J. HORDER, *Ashworth's Principles of Criminal Law*, cit., 168. Sul modello *respondeat superior* statunitense v. *infra*, § 4.1.

(*wrongful acts*) dei suoi dipendenti (*servants*), nel senso di riconoscere in capo al primo una responsabilità *derivata* per gli atti materialmente commessi da questi ultimi. L'impostazione vicariale si consolida soprattutto nella *tort law*, la *ratio* risiedendo nella necessità di facilitare l'ottenimento del risarcimento del danno, addossando la responsabilità al soggetto che possiede mezzi e risorse per poter provvedere<sup>6</sup>.

In epoca medioevale questa idea si è gradualmente affievolita, rimanendo in piedi nella dimensione civilistica, mentre per i *criminal offence* la *vicarious liability* poteva essere invocata solo in presenza di un ordine (*command*) criminoso da parte del *master* o di una sua acquiescenza (*consent*) rispetto alla commissione del reato: una concezione decisamente antropomorfica, pertanto ritenuta, almeno in prima battuta, non estensibile alle *corporation*<sup>7</sup>. La traslazione da *master*-persona fisica a *master-corporation* avviene, infatti, con ogni probabilità sulla scorta di una *eccezione* alla logica appena illustrata: ossia, nei casi in cui, anche in assenza di *consent* o *command*, il *principal* veniva considerato *strictly liable*<sup>8</sup>, nel contesto di *public nuisance*<sup>9</sup> (ipotesi che potremmo definire di 'turbativa' dell'ordine pubblico).

Il passaggio da *individuale* a *collettivo* si consuma, quindi, nel solco di una forma di responsabilità sostanzialmente oggettiva, *sub specie* di responsabilità per fatto altrui, allorché si registrano le prime pronunce di condanna di enti, come le *municipality*, per la mancata manutenzione di strade e corsi d'acqua. Nella stessa epoca, nei tribunali cominciava poi a essere affermata la responsabilità delle *early corporation* di grandi dimensioni – le compagnie ferroviarie – condannate per l'inosservanza di specifici doveri, analoghi a quelli previsti in capo alle autorità locali, loro imposti da atti di natura privatistica<sup>10</sup>; suc-

<sup>6</sup> J. GOBERT, *Corporate Criminality: Four Models of Fault*, in *Legal Stud.*, 1994, 14, 396, il quale alla nt. 16 segnala *Lloyd & Grace, Smith & Co.* [1912] A.C. 716 HL, quale riferimento nell'evoluzione della teoria della *vicarious liability* in *tort law*. Per un commento sul caso v. anche A. PINTO, Q. EVANS, *Corporate Criminal Liability*, cit., 18.

<sup>7</sup> C.K. WELLS, *Corporations and Criminal Responsibility*, cit., 88.

<sup>8</sup> V. CADOPPI, A., PRICOLO, C.M., voce *Strict Liability nel diritto anglo-americano*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIV, Torino, 1999, 20 ss.

<sup>9</sup> Questa la definizione di *public nuisance* in M. LUCRAFT (a cura di), *Archbold: Criminal Pleading, Evidence and Practice 2022*, Londra, 2021, Chap. 31, Part II, Sect. B, 31-40: «Public nuisance is an offence at common law. A person is guilty of a public nuisance (also known as common nuisance), who (a) does an act not warranted by law, or (b) omits to discharge a legal duty, if the effect of the act or omission is to endanger life, health, property or comfort of the public, or to obstruct the public in the exercise or enjoyment of rights common to all her Majesty's subjects». Va peraltro evidenziato che il *Police, Crime, Sentencing and Courts Act 2022* ha abolito e sostituito, a decorrere dal 28 giugno 2022, il reato di *common law* in questione con una nuova *statutory offence* (*Section 78, intentionally or recklessly causing public nuisance*).

<sup>10</sup> In argomento v. ancora C.K. WELLS, *Corporations and Criminal Responsibility*, cit., 88 ss. (il paragrafo in questione è suggestivamente intitolato '*Infancy*': to 1900).

cessivi sviluppi interpretativi hanno ampliato il perimetro applicativo dell'ascrizione vicariale dalle fattispecie omissive (*nonfeasance*) a quelle commissive (*misfeasance*)<sup>11</sup>.

In ogni caso, la dottrina della *vicarious liability* è stata tendenzialmente 'confinata' ai c.d. *regulatory offence* – reati previsti da *statute* di emanazione parlamentare<sup>12</sup>, che per lo più costituiscono ipotesi di *strict liability*, in cui non si richiede la prova di una *mens rea*<sup>13</sup> –; mentre essa non rileva per i *common law offence*<sup>14</sup>, la maggior parte dei quali, in conformità al principio di personalità, è addebitabile solo in presenza di un coefficiente soggettivo.

I giudici inglesi hanno, peraltro, fornito una lettura restrittiva di questo criterio di ascrizione, delimitando i casi in cui la *vicarious liability* può venire in considerazione<sup>15</sup>: una prima situazione è quella in cui la *lex scripta* prevede la responsabilità del *master*, chiamato a rispondere per gli atti di coloro ai quali abbia delegato la realizzazione di taluni compiti (c.d. *delegation principle*); una seconda possibilità è legata alla formulazione di alcuni *statute*, per cui è il tenore stesso della fattispecie a far ritenere che essa comporti questo tipo di responsabilità (c.d. *extended construction*)<sup>16</sup>.

---

<sup>11</sup> I casi sovente segnalati dalla dottrina come esemplificativi dell'applicazione del principio vicariale alle *corporation* sono in particolare *R. v. Birmingham & Gloucester Railway Co.* [1842] 3 Q.B. 223 e *R. v. Great North of England Railway Co.* [1846] 9 Q.B. 315, il primo in tema di fattispecie omissive e il secondo di reati commissivi: v. C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 148; R. LOTTINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese*, cit., 32 ss.; V. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., 87. In generale, in merito a tali evoluzioni anche nel confronto con la prospettiva statunitense, v. *infra*, § 4.

<sup>12</sup> La spinta all'introduzione di *regulatory offence* è derivata dalla rapida industrializzazione, come emerge dalla collocazione 'topografica' di tali reati, in relazione a vari segmenti dell'attività economica – salute e sicurezza, lavoro, tutela del consumatore, *standard* commerciali, ambiente. Sono *offence* spesso applicati da autorità di settore (*specialised regulator*), il cui precetto è usualmente definito in termini di mancata osservanza di *risk assessed standard*, avendo come destinatari datori di lavoro, venditori o persone (lemmi che ricomprendono sia gli individui, sia le società): così C.K. WELLS, *Economic Crime in the UK*, cit., 257.

<sup>13</sup> Ancora C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 147. In termini analoghi v. J. GOBERT, *Corporate Criminality: Four Models of Fault*, cit., 399: «theories of vicarious liability serve only to satisfy the *actus reus* element of criminal liability. Even courts that are prepared to attribute an employee's act to the company may balk at attributing the employee's mental state as well. This has had the practical effect of limiting vicarious liability to offences where liability is strict or where the employer has delegated to the employee the responsibility for performing a statutory duty imposed on the employer». Per un approfondimento sul tema si rinvia ad A. CADOPPI, voce *Mens rea*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VII, Torino, 1993, 618 ss.

<sup>14</sup> G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 73; M.T. TRAPASSO, *Corporate Criminal Liability in the United Kingdom: General Outlines*, cit., 252.

<sup>15</sup> Cfr. per questa ricostruzione J. HORDER, *Ashworth's Principles of Criminal Law*, cit., 168 s.

<sup>16</sup> Con riferimento al secondo principio, legato alla formulazione letterale della fattispecie,

Sviluppatasi nel nome di quel pragmatismo giuridico cui in precedenza si è fatto riferimento, alla ricerca di soluzioni volte alla responsabilizzazione delle società commerciali per reati occorsi in ambito corporativo, una simile impostazione si espone a obiezioni di natura pratica e di principio. Da una parte, è irrealistico pretendere che una *corporation* di grandi dimensioni possa, attraverso i suoi dirigenti, supervisionare l'operato di tutti i dipendenti; dall'altro, si è rilevato che la teoria vicariale penalizza, senza via di scampo, anche quelle società che hanno adottato *policy* 'esemplari' per la prevenzione dell'illegalità al proprio interno<sup>17</sup>. Senza dimenticare l'ostacolo principale all'impiego di questa *doctrine*: la resistenza delle corti penali – almeno sino agli inizi del Novecento – nell'ammettere la punibilità dei soggetti collettivi per reati diversi dai *regulatory offence*. Mentre l'idea di un ente *vicariously liable* per fattispecie connesse alla vendita di generi alimentari, o alla costruzione di strade, era divenuta plausibile – il fatto di collegamento operando sul piano dell'*actus reus* – non altrettanto poteva dirsi per altri reati (*traditional offence*), particolarmente quelli caratterizzati da *mens rea*<sup>18</sup>.

Il giudizio della dottrina inglese sull'adeguatezza di tale modello di responsabilità è dunque severo: in evidente tensione con i «rule-of-law values», anche perché rimessa alla (variabile) interpretazione giudiziale piuttosto che a una puntuale definizione da parte del legislatore<sup>19</sup>, la *vicarious liability* non è da sola in grado di catturare l'essenza della responsabilità dell'ente, la quale – si notava già molti anni addietro – dovrebbe più opportunamente rinvenirsi nel *non aver predisposto adeguati meccanismi per prevenire la commissione del reato*<sup>20</sup>. Il messaggio chiaro è che si debba, allora, guardare altrove al fine di reperire criteri di attribuzione più confacenti alla realtà delle *corporation*.

---

v. C.K. WELLS, *Corporations and Criminal Responsibility*, cit., 90: «There are numerous examples of statutory constructions of words such as 'use', 'cause', and 'permit'. In some of these, the word itself is taken to import vicarious liability whereas others ('permit', for example) are seen as 'personal' which precludes vicarious liability».

<sup>17</sup> J. GOBERT, *Corporate Criminality: Four Models of Fault*, cit., 398.

<sup>18</sup> A. PINTO, Q. EVANS, *Corporate Criminal Liability*, cit., 29; C.K. WELLS, *Corporations and Criminal Responsibility*, cit., 89.

<sup>19</sup> J. HORDER, *Ashworth's Principles of Criminal Law*, cit., 169.

<sup>20</sup> «The company should be legally responsible, not necessarily for the crime itself, but for the failure to prevent the crime» (corsivo nostro). Così si esprimeva già a metà anni Novanta J. GOBERT, *Corporate Criminality: Four Models of Fault*, cit., 399, riecheggiando le formulazioni testuali di *corporate offence* solo più di recente adottati nell'ordinamento inglese: si pensi alla *Section 7 del Bribery Act 2010* e alle *Section 45 e 46 del Criminal Finances Act 2017* – nonché, in termini più generali, al dibattito sulla possibilità di introdurre una figura generalizzata di *corporate failure to prevent economic crime* (v. Cap. III, §§ 1-1.1).

### 1.1. La connessione qualificata tra vertici e *corporation* nella *identification theory*

Bisognerà attendere la metà degli anni Quaranta del secolo scorso perché in Inghilterra inizi a profilarsi quella che potrebbe essere definita come «la moderna concezione di *corporate criminal liability*»<sup>21</sup>, mediante l'adattamento di soluzioni alternative ancora una volta suggerite dal diritto civile e dalla c.d. dottrina dell'*alter ego*<sup>22</sup>.

Il percorso non è stato lineare: prima di arrivare alla soddisfacente definizione di un nuovo meccanismo di attribuzione in risposta alle problematiche sollevate dalla responsabilità vicariale, la giurisprudenza ha attraversato una fase intermedia, per così dire, tra l'affermazione della *vicarious liability* per *strict liability offence*, di cui abbiamo riferito, e quella della *identification doctrine* per *mens rea offence*, su cui ci soffermeremo a breve.

La *corporate liability* è, difatti, uscita dai confini applicativi della responsabilità oggettiva (*strict*) e del reato di *nuisance* già nel caso *Mousell Bros v. London and North Western Railway Co.* del 1917<sup>23</sup>. La società era stata ritenuta «vicariously liable» per un *offence* di tipo statutario – previsto dal *Railway Clauses Consolidation Act 1845* –, consistente nel fornire un resoconto falso relativo alle merci trasportate, per evitare il pagamento dei pedaggi. La specialità di questa pronuncia risiede nella circostanza che la responsabilità vicariale viene qui riconosciuta a carico dell'ente in presenza di un reato che richiede la sussistenza di un *mental state* («with intent to avoid the payment of any tolls») <sup>24</sup>. Nell'interpretare la legge, la corte ha evidenziato che, acclarata l'intenzione del legislatore di rendere responsabile in via vicaria il *principal* per il reato in questione commesso dal dipendente, allorché quest'ultimo soddisfi tutti i requisiti – compreso quello psicologico – per la configurazione dell'illecito, nulla osta a che la responsabilità penale sia attribuita al *principal-corporation*. All'evidenza, tale lettura appare ancora ben lontana dal prefigurare un reale cambio di prospettiva, nel senso di chiamare in causa una responsabilità *personale* dell'ente<sup>25</sup>.

Lo *step* concettuale decisivo sarà il riconoscimento, da parte delle corti britanniche, del principio della *immedesimazione organica*: il comportamento del

---

<sup>21</sup> C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 148.

<sup>22</sup> Le origini della *common law identification doctrine* si riconducono al diritto civile, e in particolare al caso *Lennard's Carrying Co. Ltd v. Asiatic Petroleum* [1915] A.C. 705 (HL): cfr. THE LAW COMMISSION, *Consultation Paper No 195, Criminal Liability in Regulatory Contexts*, Londra: H.M.S.O., 2010, 89, consultabile all'indirizzo [www.lawcom.gov.uk](http://www.lawcom.gov.uk).

<sup>23</sup> *Mousell Bros v. London and North Western Railway Co.* [1917] 2 K.B. 836.

<sup>24</sup> Cfr. la *Section 99* del *Railway Clauses Consolidation Act 1845*.

<sup>25</sup> A. PINTO, Q. EVANS, *Corporate Criminal Liability*, cit., 31.

oggetto collettivo si *identifica* con quello posto in essere dai propri agenti, non soltanto con riferimento all'*actus reus*, ma anche in punto di *elemento psicologico*. Il nuovo impianto teorico si è delineato progressivamente, a partire da una terna di fondamentali pronunce del 1944<sup>26</sup> relative a casi di frode, le quali hanno sdoganato l'idea dell'ente responsabile anche per *mens rea offence*<sup>27</sup> e gettato le basi della teoria dell'*identificazione* – a tutt'oggi, la dottrina principale per l'imputazione della *corporate criminal liability* nel Regno Unito.

Va sottolineato come nessuno dei casi in questione abbia, di per sé, stabilito l'esatto perimetro entro cui l'*identification* dovesse svilupparsi, 'isolando' chiare regole di attribuzione e individuando le categorie di *natural person* in grado di impegnare la responsabilità dell'ente; in questa fase iniziale, verosimilmente, i giudici non erano interessati alla formazione di regole di responsabilità a carattere generale, ma avevano adottato un approccio basato sul contesto di riferimento, legato alla formulazione e allo scopo dello *statute* in considerazione<sup>28</sup>. Tuttavia, le suddette pronunce segnano una svolta in direzione del superamento della concezione di una responsabilità corporativa per fatto altrui, verso una dimensione – pur con i limiti di cui diremo – di *personalizzazione* dell'addebito, costituendo l'anello di congiunzione con la giurisprudenza successiva che porterà a maturazione il nuovo meccanismo imputativo.

La decisione *Moore v. I Bresler*, in particolare, esemplifica i problemi che ancora caratterizzano il ragionamento dei giudici in questa fase. La vicenda riguardava due dipendenti – il segretario della società e il responsabile vendite di un negozio – che avevano truffato l'ente di appartenenza e prodotto documentazione fiscale falsa per occultare la vendita di merce dei cui proventi si erano appropriati<sup>29</sup>. La corte aveva ritenuto i due individui 'agenti' della *corporation* rispetto alla mansione in questione (*proper officers of the company to make returns*), condannando anche la società. I primi commentatori hanno criticato tale posizione per aver ignorato che, nel caso di specie, il fatto non aveva recato vantaggi alla società, bensì la aveva danneggiata; i giudici, inoltre, avevano finito per confondere la teoria del *respondeat superior* e quella dell'*identificazione*, ammettendo che soggetti lontani dal vertice potessero impegnare la responsabilità dell'ente<sup>30</sup>.

<sup>26</sup> Sono unanimemente richiamati i casi *DPP v. Kent and Sussex Contractors Ltd* [1944] K.B. 146, *R. v. ICR Haulage Ltd* [1944] K.B. 551 e *Moore v. I Bresler Ltd* [1944] 2 All E.R. 515.

<sup>27</sup> In quella fase si afferma anche il principio secondo cui le *corporation* possono essere chiamate a rispondere per *non-statutory offence*, come appunto nel caso *R. v. ICR Haulage Ltd* [1944], dove si contestava il reato di *common law* di *conspiracy to defraud*.

<sup>28</sup> THE LAW COMMISSION, *Consultation Paper No 195, Criminal Liability in Regulatory Contexts*, cit., 87.

<sup>29</sup> *Section 35(2) del Finance (No. 2) Act 1940*.

<sup>30</sup> Dà conto di tali argomentazioni C.K. WELLS, *Corporations and Criminal Responsibility*,

È quest'ultima osservazione a disvelare uno dei temi che diverrà centrale nella *identification theory*, ossia l'esatta individuazione dei *soggetti* che possono innescare la responsabilità corporativa<sup>31</sup>. In quali circostanze potrà ritenersi che i *corporate agent* si trovino in una posizione tale da *impersonificare* la società («for all intents and purposes they are the company»)<sup>32</sup>?

Tale tortuoso tracciato interpretativo ha condotto, dopo quasi un trentennio, al *leading case* *Tesco Supermarkets Ltd v. Natrass* del 1971<sup>33</sup>. Come noto, alla catena di supermercati era stata contestata la violazione della *Section 11(2)* del *Trade Description Act 1968*<sup>34</sup> per aver messo in vendita beni di consumo esponendo prezzi inferiori a quelli effettivi. Il *branch manager* aveva consentito che venisse reclamizzata una 'vendita promozionale' senza aver verificato che la merce in sconto fosse in realtà esaurita in negozio, e che gli scaffali fossero stati riassortiti con prodotti a prezzo pieno.

Ammessa a provare, ai sensi della *Section 24(1)* del medesimo *Act*, l'esistenza di una *due diligence defence* – basata, tra l'altro, sul fatto che la commissione del reato sia imputabile a un errore o all'aver fatto affidamento su informazioni fornite da un'altra persona (*another person*), o a una azione od omissione altrui –, la società aveva sostenuto che il responsabile del punto vendita dovesse essere considerato 'l'altra persona' individuata dalla norma: non essendo tale figura annoverabile tra gli apicali, la sua condotta non poteva avere ricadute sulla responsabilità della *corporation*. In altri termini, il cuore della difesa di *Tesco* è che un semplice *branch manager* non possa essere identificato come 'il corpo e la mente' dell'ente, rivestendo un ruolo marginale e non disponendo del potere decisionale tipico dei vertici; ne conseguirebbe l'operatività della *defence* e l'effetto liberatorio per il soggetto collettivo.

---

cit., 95 s., sottolineando tuttavia in senso critico la centralità della frode fiscale (che la truffa ai danni della società aveva 'accidentalmente' comportato) e, dunque, l'irrelevanza del criterio dell'*intent to benefit* (come noto, requisito, invece, preso in esame delle corti statunitensi: v. *infra*, § 4.1), oltre alla circostanza che i due autori, per il tipo di mansioni rivestite, dovessero essere considerati *policy-making officer*.

<sup>31</sup> A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010, 204.

<sup>32</sup> J. GOBERT, *Corporate Criminality: Four Models of Fault*, cit., 400.

<sup>33</sup> *Tesco Supermarkets Ltd v. Natrass* [1971] 2 All E.R. 127. La celeberrima sentenza è commentata da J. GOBERT, *Corporate Criminality: Four Models of Fault*, cit., 400 ss.; C.K. WELLS, *Corporations and Criminal Responsibility*, cit., 97 ss.; C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 150 ss.; R. LOTTINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese*, cit., 55 ss.; riferimenti anche in M.T. TRAPASSO, *Corporate Criminal Liability in the United Kingdom: General Outlines*, cit., 253; V. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., 89 s. e 124.

<sup>34</sup> Il testo del *Trade Description Act 1968* può essere consultato all'indirizzo [www.legislation.gov.uk](http://www.legislation.gov.uk).

Nell'accogliere la posizione della società, in questa storica pronuncia la *House of Lords* ha fissato alcuni principi cardine della *identification* nella sua versione consolidata e, ancora oggi, di applicazione corrente nelle corti britanniche<sup>35</sup>. Lo snodo cruciale attiene, come anticipato, alla delimitazione dei soggetti che possono essere considerati una 'personificazione' (*embodiment*) della società. Pur con alcune differenze di vedute tra i giudici<sup>36</sup>, tali *agent* sono stati individuati in coloro che si trovano in una posizione di comando e operano in completa autonomia: per cui una *corporation* potrà essere ritenuta responsabile solo per atti e decisioni di esponenti dell'alto *management* (*the brains of the company*) e non per quelli di semplici lavoratori (*the hands of the company*)<sup>37</sup>.

Una dicotomia reputata da alcuni eccessivamente semplificatoria, non in grado di cogliere le sfumature né la *command structure* che connota le organizzazioni complesse di grandi dimensioni e l'interconnessione dei processi decisionali<sup>38</sup>. La critica di fondo rivolta alla *identification theory* è che essa ha scarsa capacità di prestazione: i *manager* di piccole società si trovano più facilmente nelle condizioni di soddisfare il *test* fissato da *Natrass*, ma sono anche quelli con più probabilità coinvolti nella conduzione degli affari e, dunque, esposti a responsabilità penale in prima persona; mentre nelle società di grandi dimensioni, dove è assai meno frequente che il *senior management* sia coinvolto in *day-to-day activity* e sia chiamato a rispondere personalmente, la teoria dell'immedesimazione si trasforma, paradossalmente, in un limite, presupponendo il necessario accertamento di un reato commesso da un esponente qualificabile come *directing mind and will of the company*<sup>39</sup>.

---

<sup>35</sup> Sebbene vi sia stato qualche tentativo di mettere in discussione i principi sanciti dalla sentenza in discorso: v. *Meridian Global Funds Management Asia Ltd v. Securities Commission* [1995], su cui *infra*, § 1.2.

<sup>36</sup> THE LAW COMMISSION, *Consultation Paper No 195, Criminal Liability in Regulatory Contexts*, cit., 95 s.; A. PINTO, Q. EVANS, *Corporate Criminal Liability*, cit., 41 ss.

<sup>37</sup> J. GOBERT, *Corporate Criminality: Four Models of Fault*, cit., 401, il quale alla nt. 35 illustra come la metafora «hands-brain» sia ripresa da una pronuncia precedente, *HL Bolton (Engineering) Co. Ltd v. TJ Graham & Sons Ltd* [1957] 1 Q.B. 159, 172: «A company may in many ways be likened to a human body. It has a brain and a nerve centre which controls what it does. It also has hands which hold the tools and act in accordance with directions from the centre. Some of the people in the company are mere servants and agents [...]. Others are directors and managers who represent the directing mind and will of the company». Quanto all'esatto perimetro dei *controlling officer*, nel caso *Tesco* si richiamano il *board of directors*, i *managing director* e altri *superior officer*, nonché coloro cui tali qualifiche sono attribuite in forza di una delega: cfr. A. PINTO, Q. EVANS, *Corporate Criminal Liability*, cit., 42 s.

<sup>38</sup> Ancora J. GOBERT, *Corporate Criminality: Four Models of Fault*, cit., 401.

<sup>39</sup> «One of the prime ironies of *Natrass* is that it propounds a theory of corporate liability which works best in cases where it is needed least and works least in cases where it is needed

Vengono, poi, in considerazione i consueti rilievi, per cui la teoria dell'identificazione finisce per essere, da una parte, troppo estensiva, punendo la *corporation* anche nel caso di reato commesso dall'apicale contravvenendo alle *policy* societarie (il già menzionato caso *Moore* ne è una esemplificazione); dall'altra, si tratta di un criterio *under-inclusive*, in quanto nelle strutture maggiormente articolate potrebbe finire per incoraggiare un'organizzazione basata sul decentramento e sulla devoluzione di compiti anche ai livelli inferiori, per consentire strategicamente alla *corporation* di evitare responsabilità penali<sup>40</sup>.

Come si è osservato, l'evoluzione della *corporate criminal liability* avrebbe probabilmente potuto imboccare sentieri diversi ove i giudici avessero adottato un approccio meno restrittivo, ad esempio ritenendo configurabile la *defence* di cui alla *Section 24(1)* solo in presenza di fattori *estranei* intervenuti a determinare il reato (e non, come nel caso di specie, per consentire un esonero da responsabilità per atti di propri dipendenti); oppure, sposando una nozione più lata di *controlling officer*, volta a ricomprendere anche soggetti non in posizioni di massima prominenza<sup>41</sup>. D'altro canto, come diremo, neppure hanno avuto fortuna alcuni tentativi della giurisprudenza successiva di abbandonare gli eccessivi rigori dell'*identification* in favore di una lettura più elastica delle regole di attribuzione, così da qualificare come *directing mind* dell'ente anche individui di livello gerarchico inferiore, ove ciò apparisse in linea con le finalità della legge da applicare al caso concreto<sup>42</sup>.

Traendo le fila e tentando un primo bilancio in relazione ai due modelli ascrittivi sinora esaminati, può rilevarsi anzitutto come il criterio dell'immedesimazione organica si ponga agli antipodi della responsabilità vicariale<sup>43</sup>. Le due *doctrines* convivono nell'ordinamento inglese operando, però, sulla base di presupposti differenti: la *vicarious liability* è applicabile nei casi di *regulatory offence*, strutturati usualmente senza che sia necessario dar prova della sussistenza di una *mens rea*, e può determinare il coinvolgimento del soggetto collettivo quale che sia la posizione della persona fisica che commette il reato; per tutti gli altri tipi di *offence* (di *common law* o previsti da *statute*) in cui sia richiesto un coefficiente psicologico, la responsabilità penale è ascrivibile alle

---

most»: J. GOBERT, *Corporate Criminality: Four Models of Fault*, cit., 401, citato anche da C.K. WELLS, *Corporations and Criminal Responsibility*, cit., 100. Nella stessa direzione v. A. PINTO, Q. EVANS, *Corporate Criminal Liability*, cit., 48.

<sup>40</sup> Così J. GOBERT, *Corporate Criminality: Four Models of Fault*, cit., 400 s.; cfr. anche C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 153.

<sup>41</sup> C.K. WELLS, *Corporations and Criminal Responsibility*, cit., 97.

<sup>42</sup> V. *infra*, § 1.2.

<sup>43</sup> G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 74.

*corporation* in forza del principio dell'identificazione, purché il reato sia commesso da un *manager*<sup>44</sup>.

La linea distintiva non appare, però, così nitida, e le difficoltà si muovono su diversi piani<sup>45</sup>. A livello teorico, sebbene l'*identification* venga inquadrata dalle corti, in contrapposizione alla responsabilità vicariale, come regola di attribuzione di una responsabilità penale *personale* e non più indiretta – poiché fondata sull'idea che il reato commesso da un *senior manager* è un reato *della società* – ci troviamo comunque in presenza di una finzione. A rilevare è il *mental state* della persona fisica, e la questione della configurazione di un coefficiente ascrittivo proprio dell'ente non viene affrontata. La dipendenza di entrambi i modelli – *vicarious* e identificazione – dall'agente individuale giustifica, pertanto, che essi siano accomunati sotto l'etichetta di teorie *derivative*.

Ulteriori profili di incertezza emergono, poi, nella prassi, avuto riguardo all'applicazione concreta del meccanismo di *corporate criminal liability* e alla non semplice classificazione dei reati nel sistema inglese. Il dualismo *vicarious liability-identification* lascia fuori, invero, un ampio ventaglio di *regulatory offence* di tipo ibrido (c.d. *hybrid offence* o ipotesi di *strict liability with due diligence*): si tratta sì di casi in cui l'accusa non deve dare prova dell'elemento soggettivo ma, ai fini della responsabilità della *corporation*, esse sono considerate *mens rea offence* poiché, prevedendo una *defence* e ribaltando a suo carico l'onere della relativa prova, consentono all'ente di sfuggire alla responsabilità (se, ad esempio, ha usato la dovuta diligenza o ha posto in essere tutte le precauzioni possibili)<sup>46</sup>.

Inoltre, i limiti degli schemi imputativi tradizionali sono stati messi a nudo di fronte alle sempre più pressanti istanze di punire le società commerciali per reati colposi ascrivibili, più che a responsabilità di singoli, a «un assetto organizzativo non adeguato rispetto alle esigenze di protezione»<sup>47</sup>. Anche sulla scia di terribili fatti di cronaca che hanno provocato la reazione forte dell'opinione pubblica inglese<sup>48</sup>, ha cominciato così a farsi strada un orientamento te-

---

<sup>44</sup> La sintesi è tratta da C.K. WELLS, *Corporations and Criminal Responsibility*, cit., 99 e C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 153.

<sup>45</sup> Per un sunto assai efficace delle principali criticità v. C.K. WELLS, *Corporate Criminal Liability in England and Wales*, cit., 117 ss.

<sup>46</sup> In questo senso C.K. WELLS, *Corporations and Criminal Responsibility*, cit., 101; C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 154; R. LOTTINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese*, cit., 94 ss.

<sup>47</sup> A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, cit., 205.

<sup>48</sup> Ci si riferisce a vicende come il disastro navale di Zeebrugge (1987) o l'incidente ferroviario di Southall (1997), che hanno sancito in modo inequivocabile l'insufficienza delle teorie

so a valorizzare il 'fatto proprio dell'ente', ricostruendo la *corporate liability* in termini di violazione di doveri che incombono, appunto, sull'organizzazione in quanto tale.

## 1.2. Somma delle colpevolezze individuali quale antidoto alle insufficienze dell'immedesimazione organica. La teoria della *aggregation*

Una chiara traccia delle difficoltà poste dalla teoria dell'identificazione, sul piano dogmatico oltre che pratico, e degli sforzi della giurisprudenza di rendere maggiormente *flessibili* i relativi criteri, emerge nella pronuncia *Meridian Global Funds Management Asia Ltd v. Securities Commission*<sup>49</sup> del 1995. La vicenda riguardava due *manager* della *Meridian* i quali, a capo del comparto investimento, utilizzando fondi della società e all'insaputa del consiglio di amministrazione, avevano tentato di acquisire il controllo di una società neozelandese e nel corso dell'operazione, omettendo le dovute comunicazioni, avevano violato la *Section 20(3)* del *Securities Amendment Act 1988*<sup>50</sup>.

La corte di appello neozelandese aveva stabilito che uno dei due dirigenti potesse considerarsi *directing mind* della *corporation*, condannando quest'ultima sulla base della consolidata interpretazione del principio di identificazione<sup>51</sup>. La sentenza era poi stata impugnata dinanzi al *Privy Council* – una sorta di corte di ultima istanza nell'ambito dei Paesi del *Commonwealth*<sup>52</sup> – il quale aveva sì confermato la condanna, ma proponendo una lettura alternativa alla *identification doctrine*.

La pronuncia sostiene che a rilevare non sia di per sé la *posizione* ricoperta

---

derivative, non essendo stato possibile addivenire – pure a fronte di evidenze empiriche circa gravi e diffuse negligenze e carenze organizzative – all'affermazione della responsabilità penale delle *corporation* coinvolte, stante l'impossibilità di individuare un agente in possesso dei requisiti necessari. Si tratta di episodi chiave nel percorso legato alla riforma in materia di *involuntary manslaughter*, su cui v. *infra*, § 1.3.

<sup>49</sup> *Meridian Global Funds Management Asia Ltd v. Securities Commission* [1995] 2 A.C. 500. Per una analisi del caso v. C.K. WELLS, *Corporations and Criminal Responsibility*, cit., 103 ss.; C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 158 s.; R. LOTTINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese*, cit., 162 ss.

<sup>50</sup> La legge neozelandese imponeva agli acquirenti di società quotate in borsa di comunicare il possesso di titoli per un importo superiore al cinque per cento del capitale sociale: cfr. R. LOTTINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese*, cit., 164.

<sup>51</sup> R. LOTTINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese*, cit., 164.

<sup>52</sup> Si tratta di un organo collegiale – composto da consiglieri del sovrano britannico – che annovera tra le sue funzioni anche quella giurisdizionale, quale Corte di ultima istanza per le Dipendenze della Corona, i territori britannici d'oltremare e un certo numero di Stati membri del *Commonwealth*: per maggiori dettagli sul funzionamento della Corte, v. il sito istituzionale [www.jcpc.uk](http://www.jcpc.uk).

dall'agente – come richiesto dalla teoria dell'immedesimazione –, ma che occorra guardare alle *rule of attribution* previste in ogni organizzazione, dalle quali è possibile risalire agli atti che devono essere qualificati 'propri' dell'ente, tali da poterne comportare la responsabilità; analoga importanza deve essere riconosciuta allo scopo perseguito dalla norma che, nelle date circostanze, viene in considerazione, dovendosi evitare una interpretazione che ne vanifichi le finalità<sup>53</sup>. La corte pare suggerire, pertanto, che sia necessaria una interpretazione casistica, con la conseguenza che l'ente potrà 'identificarsi' con persone diverse per reati diversi, a seconda dello scopo del singolo *statute*. In *Meridian*, la disposizione violata è volta a imporre un obbligo di *disclosure* all'azionista che diventi detentore sostanziale di titoli in un emittente pubblico: poiché l'azionista è qui la società, i due dirigenti debbono senz'altro essere inquadrati come *directing mind*, essendo i soggetti preposti a quel tipo di operazioni all'interno della compagine societaria.

È questa l'osservazione che consente di allargare l'ambito soggettivo dell'*identification theory*: il fulcro dell'accertamento divengono le regole interne e l'organizzazione della società, strutturata nella realtà odierna in modo sempre più capillare, e in cui poteri e responsabilità sono dislocati anche a significativa distanza dal vertice. In ciò, *Meridian* mostra di saper meglio cogliere le dinamiche di decentramento decisionale – sostanzialmente oblierate dalla identificazione –, sposando una nozione più moderna di *corporate liability*, di stampo organizzativo<sup>54</sup>.

I giudici si spingono, inoltre, ad affermare che le previsioni formali – ad esempio quelle in tema di costituzione della società – non debbano essere ritenute vincolanti, essendo sufficiente, ai fini dell'imputazione di responsabilità alla *corporation*, l'esistenza di situazioni di controllo *de facto*, da parte di suoi *officer*, su una specifica area di attività o transazione.

Anche questo approccio, volto a distaccarsi dall'elaborazione seguita al caso *Tesco*, non è però andato esente da critiche. Viene rimessa invero all'interpretazione, e dunque, alla discrezionalità del giudice – con tutte le connesse implicazioni in termini di certezza del diritto – l'individuazione dei soggetti che possono innescare la responsabilità dell'ente, anche al di fuori del perimetro degli apicali in senso stretto e dei 'rassicuranti' requisiti della identifica-

---

<sup>53</sup> M.T. TRAPASSO, *Corporate Criminal Liability in the United Kingdom: General Outlines*, cit., 257; R. LOTTINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese*, cit., 162. Si legge nel *report* della LAW COMMISSION, *Consultation Paper No 195, Criminal Liability in Regulatory Contexts*, cit., 101, che questo approccio sarebbe tutto sommato simile a quello adottato dalle corti con le decisioni del 1944, la possibilità di attribuire un atto alla *corporation* essendo, nel caso di *statutory offence*, essenzialmente una questione di interpretazione della legge. V. *supra*, § 1.1.

<sup>54</sup> C.K. WELLS, *Corporations and Criminal Responsibility*, cit., 103.

zione; lo stesso dicasi con riferimento alle regole interne della società e allo scopo della legge da applicare al caso concreto<sup>55</sup>.

Non sorprende, allora, che tale impostazione non abbia fatto breccia, e che anzi la giurisprudenza più recente abbia riconfermato l'adesione all'*identification principle* nella sua versione più restrittiva. Nel noto caso *Barclays*<sup>56</sup> – nell'ambito della ricapitalizzazione della banca nel contesto della crisi finanziaria del 2008 – il tentativo del *Serious Fraud Office (SFO)* di perseguire la società per l'ipotesi di *conspiracy to commit fraud* è fallito *in limine*. Essendo stato adottato il *test*, già emerso in *Tesco*, secondo cui un agente può essere definito *directing mind and will* della *corporation* solo ove abbia piena discrezionalità di agire in modo indipendente e senza obbligo di dover riportare ad altri, si è ritenuto che gli alti dirigenti coinvolti – tra cui il *CEO* e il *CFO* –, non potessero comunque impegnare la responsabilità dell'ente; essi si erano occupati esclusivamente delle negoziazioni per ottenere investimenti dallo Stato del Qatar, mentre le decisioni finali sulle operazioni al centro della contestazione erano rimaste di competenza del *board of directors* e delle sue sottocommissioni.

Nondimeno, in una prospettiva più generale, approdi come *Meridian* rappresentano il significativo punto di emersione della insoddisfazione verso le teorie tradizionali e di istanze di rinnovamento dei meccanismi di *corporate criminal liability* che, parallelamente a tali sviluppi giurisprudenziali, si erano registrate, come ricordato, anche su altri fronti.

Il riferimento è al *corporate manslaughter*, tema che nel Regno Unito si era imposto nel dibattito pubblico già da diversi anni, a seguito del disastro navale di Zeebrugge del 1987, uno dei più gravi che si ricordi essere occorso in tempo di pace<sup>57</sup>. Si tratta della vicenda del battello *Herald of Free Enterprise*, salpato dal porto belga in direzione di Dover con i portelloni aperti, e affondato dopo soli venti minuti di navigazione, dopo aver imbarcato milioni di galloni di acqua.

L'imputazione elevata a carico della compagnia *P&O European Ferries* e di alcuni membri dell'equipaggio fu quella di *involuntary manslaughter*. Come l'inchiesta condotta dal *Department of Transport* ebbe poi modo di accertare, una sciatteria diffusa a tutti i livelli dell'organizzazione aveva cagionato l'evento<sup>58</sup>: l'assistente di bordo, deputato alla chiusura dei portelloni, si era

---

<sup>55</sup> R. LOTTINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese*, cit., 165.

<sup>56</sup> *Serious Fraud Office v. Barclays Plc* [2018] EWHC 3055 (QB); [2020] 1 Cr. App. R. 28. Per un commento, v. H. SPECTOR, *SFO v. Barclays: Elusive Corporate Criminal Liability in the UK*, in *Arch. Rev.*, 2020, 10, 6 ss.

<sup>57</sup> Per approfondimenti sul caso e sull'*iter* di riforma che ne seguì, v. A. PINTO, Q. EVANS, *Corporate Criminal Liability*, cit., 239 ss.

<sup>58</sup> «All concerned in management, from the Board of Directors down to the junior superin-

addormentato nella sua cabina; l'ufficiale capo, allontanatosi prima della partenza, aveva omesso di verificare che gli stessi fossero effettivamente chiusi; dal ponte non era possibile, per il capitano, accorgersi che i portelloni fossero rimasti aperti.

Non fu accolta l'eccezione sollevata dalla società imputata, che sulla base dell'interpretazione letterale del reato di *manslaughter* nelle fonti di *common law* («the killing of a human being by a human being»), aveva sostenuto l'inapplicabilità della fattispecie agli enti. Il caso in discorso rappresentò, al contrario, l'occasione in cui la questione venne affrontata per la prima volta in modo approfondito<sup>59</sup> e fu riconosciuto che quando un soggetto che impersona la *corporation* e che agisce per essa, attraverso una azione o una omissione, cagiona un evento mortale, sia la persona fisica che il soggetto collettivo possono essere ritenuti responsabili di *manslaughter*<sup>60</sup>: «Ogni crimine deve essere commesso da un essere umano. Conseguentemente includere nella definizione di omicidio l'espressione essere umano è tautologico [...] se la *corporation*, attraverso un suo *controlling officer*, commette un atto che soddisfa i presupposti del *manslaughter* è sicuramente procedibile per il reato stesso»<sup>61</sup>.

Il principio di diritto, tuttavia, non trovò applicazione al caso di specie poiché non furono raggiunte prove sufficienti per ritenere la responsabilità di nessuno dei vertici e, dunque, neppure della *corporation* attraverso il nesso di immedesimazione. Il processo terminò anzitempo con il proscioglimento di tutti gli imputati, non riuscendosi a dimostrare che l'evento si era verificato per l'imprudenza di costoro, intesa come mancata ponderazione di rischi *ovvi* e *seri* legati al fatto che il battello salpasse con i portelloni aperti, oppure, a fronte della ritenuta sussistenza di tali rischi, come decisione di correrli comunque: venne pertanto a cadere anche l'imputazione a carico della società<sup>62</sup>.

È interessante rilevare, rimanendo all'analisi degli schemi imputativi, che

---

tendants, were guilty of fault in that all must be regarded as sharing responsibility for the failure of management. From top to bottom the body corporate was infected with the disease of sloppiness». In questi termini si esprime la pubblicazione governativa relativa all'inchiesta sul disastro: DEPARTMENT OF TRANSPORT, *The Merchant Shipping Act 1894, mv Herald of Free Enterprise. Report of Court No. 8074. Formal Investigation (Sheen Report)*, Londra, H.M.S.O., 1987, para. 14.1, p. 14 del documento, consultabile all'indirizzo [www.gov.uk](http://www.gov.uk).

<sup>59</sup> *R. v. P&O European Ferries (Dover) Ltd* [1991] 93 Cr. App. R. 72 CCC. Un precedente, per vero, si rinviene nel caso *R. v. Cory Brothers and Co. Ltd* [1927], 1 K.B. 810, in cui era stata negata l'applicabilità della fattispecie di *manslaughter* alla *corporation*, per aver eretto una recinzione elettrica che aveva cagionato la morte di un minatore: v. A. PINTO, Q. EVANS, *Corporate Criminal Liability*, cit., 31 s.

<sup>60</sup> A. PINTO, Q. EVANS, *Corporate Criminal Liability*, cit., 240.

<sup>61</sup> La traduzione è ripresa da R. LOTTINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese*, 64 s.

<sup>62</sup> C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 156.

nel suddetto procedimento era stata presa in considerazione – per essere però recisamente negata – una ulteriore teoria: il c.d. *principle of aggregation*, definibile come l'effetto cumulativo di plurime differenti condotte colpose, ascrivibili a persone diverse, così da dar luogo, nel complesso e 'sommate' tra loro, a *gross negligence*<sup>63</sup>. La nozione presenta molti profili di affinità con la teoria della *collective knowledge* di elaborazione nordamericana, secondo cui l'aggregazione delle conoscenze individuali può condurre al riconoscimento del *mental state* richiesto per muovere un addebito nei confronti dell'ente<sup>64</sup>.

Come detto, nella vicenda riguardante il disastro di Zeebrugge si stabilisce però che la responsabilità della società per una ipotesi di *manslaughter* – almeno in astratto – trovi fondamento nella dottrina dell'identificazione, mentre deve escludersi che essa possa essere affermata «by aggregating fault»: come non è possibile rafforzare una accusa rivolta a una persona (fisica) imputata avvalendosi di prove a carico di un altro imputato, deve parimenti escludersi che una *corporation* possa essere accusata ove non sia possibile provare la colpevolezza del soggetto collettivo in quanto tale<sup>65</sup>.

La conclusione cui sono pervenuti i giudici è stata censurata in dottrina, nella misura in cui non avrebbe 'sfruttato' le potenzialità del tipo 'aggregato' che, in un caso di esemplare gravità quale *P&O European Ferries*, avrebbe probabilmente potuto condurre a un diverso esito. Il presupposto è che, nel contesto colposo, allorché l'accusa intenda provare elementi come la *recklessness* o la *gross negligence* da parte dell'ente, il concetto fondamentale da investigare diviene quello della *knowledge*: occorre cioè determinare se una società conosceva, o avrebbe dovuto conoscere, l'esistenza di un certo pericolo. L'idea della *aggregation* potrebbe allora essere impiegata per attribuire la responsabilità all'ente alla luce di due possibili interpretazioni. Un primo caso è quello per cui un singolo individuo – quale che sia il suo posizionamento all'interno della compagine societaria – possiede la conoscenza richiesta per soddisfare il requisito soggettivo: se la conoscenza della società è frutto della

---

<sup>63</sup> A. PINTO, Q. EVANS, *Corporate Criminal Liability*, cit., 239 s. Con riferimento ai *test* fissati dalla giurisprudenza al fine di determinare la sussistenza di *gross negligence*, v. il caso *R. v. Adomako* [1995] 1 A.C. 171; [1994] 99 Cr. App. R. 362, relativo a un caso di omicidio colposo in ambito medico-chirurgico. Sul tema della *aggregation* v. anche E. LEDERMAN, *Models for Imposing Corporate Criminal Liability: From Adaptation and Imitation Toward Aggregation and the Search for Self-Identity*, in *Buff. Crim. L. R.*, 2000, 4, specie 661 ss.

<sup>64</sup> Sull'impostazione nordamericana in argomento, v. *infra*, § 4.2.

<sup>65</sup> A. PINTO, Q. EVANS, *Corporate Criminal Liability*, cit., 240. Più esattamente, la considerazione è svolta nel corso della *judicial review* nel caso *R. v. H M Coroner for East Kent, ex parte Spooner* [1989] 88 Cr. App. R. 10, all'esito dell'inchiesta per i fatti del battello *Herald of Free Enterprise*: cfr. sul punto anche J. GOBERT, *Corporate Criminality: Four Models of Fault*, cit., 404.